



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**38/2013**

**MARZO/10/2013 (\*)**

*20 Marzo 2013*

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI PERUGIA, CON  
L'ORDINANZA N. 18 DEL 7  
FEBBRAIO 2013, HA SOLLEVATO LA  
QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ  
COSTITUZIONALE  
DELL'ARTICOLO 17 BIS DEL D.LGS. N.  
546/1992, CHE DISCIPLINA L'ISTITUTO  
DEL  
RECLAMO/MEDIAZIONE.**

Come noto, l'istituto del reclamo/mediazione, volto alla deflazione del contenzioso tributario, ***è stato introdotto nel D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dall'art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011.***

Esso consiste in un atto che ***deve essere esperito obbligatoriamente, in via preliminare, ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso contro atti o provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate,*** notificati a decorrere dal 2 aprile 2012, di valore non superiore ad euro 20.000,00#, con esclusione degli importi a titolo di sanzioni ed interessi irrogati con l'atto.

In caso di controversie relative, esclusivamente, alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

***Trattandosi di un procedimento da attivare obbligatoriamente, la presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione è condizione di procedibilità del ricorso tributario.***

Il reclamo dovrà essere esperito entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento che si intende contestare. È fatta salva la sospensione feriale dei termini che è operante, lo ricordiamo, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

La presentazione della suddetta istanza di reclamo/mediazione attiva una **fase amministrativa pre-processuale**, nel corso della quale contribuente e Ufficio verificano ***"se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della lite"***.

Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. In tal modo, infatti, il reclamo diventa atto introduttivo della lite dinanzi alla competente Commissione Tributaria.

***Orbene, fatta questa dovuta breve premessa, la Commissione Tributaria provinciale di Perugia, con l'ordinanza n. 18 del 7***

**febbraio 2013 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, che disciplina l'istituto del reclamo/mediazione.**

Ad avviso dei Giudici perugini, la mediazione obbligatoria, in ambito tributario, presenta profili d'incostituzionalità per i seguenti motivi:

- ***è discriminatoria, riguardando le sole controversie con le Entrate;***
- ***limita il diritto di difesa del contribuente;***
- ***non si compie innanzi ad un organo terzo.***

### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA (ART. 3 COST.)**

Per la CTP di Perugia la mediazione **violerebbe l'art. 3 della Costituzione**, laddove **limita l'ambito di applicazione** dell'istituto **alle sole pretese avanzate all'Agenzia delle Entrate** e per **le sole liti di valore non superiore a ventimila euro.**

Da quanto sopra, è evidente che l'istituto della mediazione così come regolato risulta discriminatorio:

- ***discriminatorio in quanto limitato ai soli atti dell'Agenzia delle Entrate;***
- ***discriminatorio in quanto limitato ai soli atti fino a € 20.000.***

Ciò vuol dire che l'istituto determina "***una maggiore tutela giuridica***" per i **destinatari di atti emessi da altri enti**, per di più garantendo la possibilità ai presunti evasori di importi più consistenti, rispetto al limite stabilito dal Legislatore, di rivolgersi direttamente al giudice tributario, magari ottenendo, previa istanza motivata, la sospensione dell'esecutività dell'atto.

## VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (ART. 24 COST.)

Ancora i giudici di merito, con il rinvio alla Consulta, ***evidenziano un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, laddove la presentazione del reclamo si sostanzia in una condizione di ammissibilità del ricorso, andando a precludere, in caso di mancata presentazione dell'istanza, qualsivoglia attività giudiziale, contravvenendo in maniera palese a quanto stabilito dall'art. 24 della Costituzione.***

Tale norma, difatti, prevede che ***"tutti possono agire in giudizio in difesa dei propri diritti e interessi legittimi"***.

Ciò determina, secondo i giudici tributari, la possibilità di rivolgersi all'organo giurisdizionale solo una volta che siano trascorsi novanta giorni senza che sia stato comunicato l'accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione.

In merito a questo punto la CTP di Perugia mette in luce come tale tempistica non sia sincronizzata con i nuovi accertamenti esecutivi (ex art. 29, D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni), che diventano titolo per l'esecuzione trascorsi sessanta giorni dal mancato adempimento.

A conti fatti, dunque, il contribuente non può effettuare tempestivamente il ricorso, mediante notifica all'ufficio impositore ed il successivo deposito della copia dell'atto presso l'ufficio di segreteria della Commissione, ***"perché deve aspettare l'esito del suo reclamo o della mediazione"***.

Nel frattempo, però, ***il contribuente è costretto ad adempiere alla pretesa erariale, divenendo l'avviso esecutivo dopo sessanta giorni dalla notifica*** (mentre decorsi ulteriori trenta giorni, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata di accertamento).

***Infine, l'impossibilità di presentare ricorso impedisce al contribuente di presentare istanza di sospensione giudiziale ex art. 47 del D.lgs. n. 546/1992.***

### **MANCANZA DI TERZIETA'**

L'art. 17 bis del D. Lgs n. 546 del 1992 prevede che l'istanza di reclamo/mediazione deve essere rivolta alla Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'atto.

A esaminare i reclami sono poi apposite strutture incaricate della gestione del contenzioso, le quali agiscono in piena autonomia rispetto a quelle che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili.

***Secondo il giudice tributario, però, una simile struttura organizzativa non garantisce l'elemento fondamentale che deve contraddistinguere un organo di mediazione, vale a dire la terzietà, in quanto, comunque, la struttura che è chiamata ad esaminare la mediazione o reclamo risulta appartenere alla stessa amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto in contestazione.***

Il rinvio operato dai giudici tributari di Perugia ha, certamente, ben evidenziato le problematiche operative connesse all'istituto della mediazione tributaria che, fin dall'entrata in vigore, ha sollevato dubbi tra i professionisti, soprattutto in merito all'applicazione della tutela cautelare in pendenza di reclamo. Tanto è vero che anche l'Amministrazione Finanziaria si è resa conto dei problemi connessi alla mancata sospensione *ex lege* della riscossione in pendenza del reclamo/mediazione, tanto da individuare una soluzione consistente nella possibilità di chiedere la sospensione amministrativa dell'esecuzione dell'atto reclamato (circolare n. 9/E/2012).

***Non ci resta quindi che attendere il giudizio di costituzionalità della Corte Costituzionale !!!!!***

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**